



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

SERVIZIO SPERIMENTALE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI
SOSTA A PAGAMENTO PER ANNI UNO .

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

CIG 867643657D

Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio sperimentale di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento per anni uno per complessivi 987 stalli a tariffazione differenziata di cui 798 a tariffa ordinaria e n.189 a tariffa stagionale nella fascia costiera di Ponente, individuate nella “ Relazione Tecnica Illustrativa – Piano Stralcio “ approvata con delibera di Giunta Municipale N. 35 dell'11.02.2021.

Art. 2
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la gestione delle aree della sosta veicolare a pagamento ed i servizi complementari, come meglio di seguito esplicitati.

2.1. La gestione operativa della sosta a pagamento presuppone:

- a. La fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e/o orizzontale delle aree di sosta a pagamento con numerazione degli stalli medesimi garantendo il rispetto delle norme cogenti (Nuovo Codice della Strada) d.lgs. 30.04.1992,n. 285 e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. La fornitura ed installazione di n.42 parcometri o tecnologia similare di ultima generazione con elevata flessibilità , affidabilità , sicurezza e facilità d'uso;
- c. Introduzione e diffusione di forme di pagamento mediante l'utilizzo di appositi tagliandi di sosta generati da parcometri con l'introduzione di monete o apposite schede magnetiche prepagate o venduti dagli ausiliari stessi o dalle ditte convenzionate.
- d. Sistema di monitoraggio di 90 sensori per posti auto limitatamente ai 90 stalli individuati nel Parcheggio XXV Aprile;
- e. La fornitura di quanto necessario per lo svolgimento nella sua interezza del servizio in concessione, compreso il materiale di consumo tra i quali i materiali di ricambio occorrenti per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la carta chimica delle stampanti, conformi a quelli nei manuali di uso e manutenzione dei sistemi;
- g. La fornitura dei sistemi di sicurezza per la visibilità e l'individuazione del personale addetto al servizio e di tutto il materiale occorrente per lo svolgimento del servizio.

2.2 S'intendono comprese tra le prestazioni costituenti il servizio:

- a. l'emissione e gestione dei titoli di pagamento della sosta (nei modi indicati infra);
- b. l'attività di controllo della sosta (nonché di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta), effettuata tramite ausiliari del traffico, opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
- c. l'attività di prelievo degli incassi secondo le tariffe vigenti dei servizi;

- d. la predisposizione di modulistica e l'istruttoria completa delle istanze presentate dagli utenti, compreso il controllo sulle dichiarazioni presentate, il rilascio delle tessere per il pagamento della sosta, ogni altra operazione necessaria affinché l'utente possa fruire in modo corretto della sosta a pagamento;
- e. l'attività di Sportello al Cittadino (Sportello Smart Mobility);
- f. la pubblicizzazione del servizio con indicazione al pubblico di orari, tariffe e le conseguenze nei casi di mancato versamento delle tariffe, nonché avvisi nell'eventualità di non funzionamento e disattivazione degli impianti;
- g. il mantenimento in buono stato di pulizia e decoro delle aree di sosta;
- h. la predisposizione della la Carta della Qualità del Servizio oggetto del presente affidamento conformemente all'art.11 del D.lgs.n.286/1999 e all'art.2 comma 461 della legge 24 Dicembre 2007, n.244, obbligandosi a rispettare quanto ivi previsto con ogni relativa spesa a carico del gestore stesso. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni – comprese le informazioni che ritenga necessari o utile allo svolgimento dei suoi compiti di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo - nei limiti alla tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali.
- i. quant'altro previsto nel presente capitolato ed ogni altra operazione necessaria per la corretta gestione delle aree di sosta a pagamento.

2.3 Il sistema tecnologico fornito dovrà permettere di:

- a. gestire in modo completo il sistema tariffario della mobilità e il piano della sosta deliberato dall'Amministrazione Comunale ed eventuali variazioni e aggiornamenti che potranno verificarsi nel corso della durata della concessione;
- b. monitorare in tempo reale la domanda di sosta degli utenti, la rotazione, l'occupazione e il pagamento della tariffa, anche con l'inserimento della targa, per ogni singolo posto;
- c. acquisire dati ed elaborare statistiche ai fini sia di analisi sulla sosta, sia della diffusione di informazioni in tempo reale sui parcheggi agli utenti;
- d. gestire il servizio di vigilanza e controllo della regolarità della sosta a pagamento da parte degli Ausiliari e della Polizia Locale tramite appositi dispositivi (palmari o smartphone);
- e. gestire le attività di rendicontazione degli incassi della sosta derivanti da tutti i canali di acquisto disponibili ;
- f. gestire lo "Sportello Smart Mobility", sportello al cittadino sia fisico, sia virtuale tramite web, per le operazioni di acquisto di abbonamenti e rilascio e rinnovo dei permessi;

Per l'esercizio delle attività finalizzate all'espletamento dei servizi, il Concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie .

- 2.4 Il Servizio di gestione parcheggi è da considerarsi ad ogni effetto di interesse pubblico e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi alla ditta concessionaria per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare la penalità prevista dal presente Capitolato.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE – CONSEGNA DEL SERVIZIO

- 3.1. La concessione avrà la durata di giorni 365 (anni 1) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. Il Concessionario dovrà realizzare le condizioni di operatività entro il termine massimo di giorni trenta naturali e consecutivi decorrenti da tale consegna rispondendo di grave inadempimento in caso di ritardo.
- 3.2 Ai sensi dell'art.175 del Codice non sono consentite proroghe alla Convenzione

Art. 4

AREE DELLA SOSTA - REGIME ORARIO

4.1. AREE DELLA SOSTA

Le aree di sosta urbana a pagamento, oggetto del presente capitolato sono quelle individuate dalla Relazione Tecnica Illustrativa – Piano Stralcio – Interventi previsti , approvata con delibera giuntale n.35 dell'11.02.2021 e specificatamente :

N. 987 nuovi stalli per la sosta a media permanenza (max 10 ore consecutive) a tariffazione differenziata di cui :

- **N. 798 per la sosta a pagamento con tariffa ordinaria** (8,30 – 13,30 / 15,30-20,30)
- **N. 189 per la sosta a pagamento stagionale** nella fascia costiera di Ponente (un tratto di via del Marinaio d'Italia e via Tono) con tariffa giornaliera (09,00-19,00)

Sono inoltre previsti:

- **N. 935 nuovi stalli per la sosta libera regolamentata** da disco orario eccetto i residenti autorizzati di cui :
 - a) **N.712** per la sosta libera in centro regolamentata da disco orario eccetto residenti autorizzati;
 - b) **N. 223** per la sosta libera nella fascia costiera di Ponente regolamentata da disco orario eccetto residenti autorizzati (un tratto di via del Marinaio d'Italia e Via Tono)

Le vie interessate dalla regolamentazione della sosta centro urbano

TARIFFA	toponomastica	totali	stalli liberi per i residenti e a disco orario
tariffa ordinaria	Via G.B.Impallomeni	12	18
	Via Giovanni XXIII	26	30
	Lungomare Garibaldi tratto S. Maria Maggiore inter.Cappuccini	0	122
	Lungomare Garibaldi tratto Colombo - S. Maria Maggiore	130	10
	Lungomare Garibaldi tratto Colombo - S. Giacomo	40	9
	Via C. Colombo	16	0
	Via Trifiletti	0	13
	via Cumbo Borgia (lato trifiletti)	15	23
	Via Umberto I°	0	0
	Via Umberto I°	65	76
	via C. Borgia	20	11
	Piano Baele-Via Medici	13	7

Piazza Caio Duilio	11	15
via F. Crispi	0	34
piazza della Repubblica	14	0
Via G. Chinigò	6	0
Piazza Mazzini	6	7
Via Domenico Piraino	0	25
Via Cali	4	0
Via Cavour	19	0
Via Luigi Rizzo	39	33
area portuale	0	52
via Cassisi	6	0
Largo dei mille	0	0
Via dei Mille	25	0
Via Ten. Siro Brigiano	13	0
Via Ten. Minniti	16	0
Via Giorgio Rizzo	60	65
Via ten. N. La Rosa	31	0
Via Madonna del Lume	34	0

Via Massimiliano Regis	14	0
	53	89
	6	0
	14	10
Piazza XXV aprile	90	72
	798	712

Fascia costiera di ponente

stalli blu - tariffa stagionale giornaliera

TARIFFA	toponomastica	totali	Stalli liberi
stagionale	via Tono (tratto grotta Polifemo-Tonnara)	141	141
	piazza 'Ngonia	0	34
	Via del Marinaio d'Italia (tratto dalla rotonda al campo sportivo)	48	48
		189	223

IL REGIME ORARIO DELLA SOSTA

a. **ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO** (non modificabili dal Concessionario):

- ❖ ZONA CENTRO URBANO nei giorni feriali e festivi nelle fasce orarie , a tariffa ordinaria e ridotta , dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30:
- ❖ ZONA FASCIA COSTIERA DI PONENTE, limitatamente alla via Tono e al tratto di Via del Marinaio d'Italia compreso dal campo sportivo all'intersezione con la via San Papino , tutti i giorni nella stagione estiva (a partire dal 1° Luglio fino al 30 Settembre) a tariffa giornaliera dalle ore 9 :00 alle ore 19 :00.

Art.5

DISPONIBILITA' DELLE AREE DI SOSTA

L'Amministrazione Comunale mantiene la completa disponibilità di tutte le aree pubbliche, compresi gli stalli di sosta, riservandosi la facoltà di utilizzarle a propria discrezione, previa adozione di provvedimenti formali in ogni caso in cui ricorrano motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 48 ore se non ricorrono motivi d'urgenza. Dovrà, pertanto, essere garantito il regolare svolgimento delle manifestazioni culturali sportive e religiose autorizzate dall'Amministrazione comunale.

La sospensione avrà durata limitata al periodo di svolgimento della manifestazione autorizzate dal Comune e nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta concessionaria a titolo di compenso per i mancati introiti e rimborsi.

Per i casi relativi ad occupazioni di suolo pubblico debitamente autorizzate dal Comune che si rendessero necessari per eseguire lavori su edifici pubblici o privati, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi (ad es. reti elettriche, approvvigionamento idrico, fognaria, elettrica, distribuzione gas, telefonia) la ditta autorizzata ad occupare l'area per eseguire lavori ove ricadono gli stalli di sosta a pagamento, prima di iniziare i lavori, dovrà pagare alla ditta concessionaria la tariffa oraria prevista all'art.6 del presente capitolato, per l'intero tempo di utilizzo degli stalli occupati.

Nel caso di sospensione continuativa del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale per un tempo superiore a gg. 30, anche per ragioni diverse da quelle sopra indicate e fatta esclusione di quelle autorizzate e per le quali è previsto il pagamento della tariffa, il Concessionario avrà facoltà di recedere dal contratto, senza pretese risarcitorie nei confronti del Comune .

Art. 6

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

- 6.1. La controprestazione a favore del Concessionario, per l'intera durata della concessione, consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (incassi derivanti dal pagamento della sosta, esclusi gli incassi derivanti dalle contravvenzioni) nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.
- 6.2. Il corrispettivo a favore del Concessionario è remunerato esclusivamente con le tariffe pagate dagli utenti che utilizzano le aree di sosta a pagamento.
- 6.3. Nel caso in cui il Concessionario non dovesse conseguire gli incassi attesi né quelli stimati dal Comune e riportati nel prospetto costi-ricavi del servizio, al Concessionario non spetta alcuna integrazione da parte del Comune.
- 6.4. Nell'ipotesi di mancato pagamento della tariffa, il Concessionario potrà richiedere all'interessato il versamento di una somma pari alla tariffa di un ora del turno di servizio nel quale l'auto è stata rinvenuta in sosta nello stallo a pagamento, fornendo all'utente adeguati mezzi di prova della commessa violazione.

- 6.5. In conformità al disposto dell'art.165 del Codice, i ricavi di gestione del Concessionario provengono in via esclusiva dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tale struttura trasferisce in capo al Concessionario integralmente il rischio operativo come definito all'articolo 3 comma 1 lett.zz) del Codice.
- 6.6. Il corrispettivo s'intende comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione del servizio ed in generale per l'esatto adempimento contrattuale, anche se non espressamente indicati nel presente Capitolato.
- 6.7. Il Concessionario dovrà sopportare interamente le spese per la riscossione delle tariffe di sosta .

Art.7 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA SOSTA

- 7.1 Sono previste forme di pagamento diverse dal "gratta e sosta " ad eccezione di un breve periodo di " prova" a cui dovrà seguire una successiva fase che preveda la completa messa a regime del servizio escludendo definitivamente il " gratta e sosta"
- 7.2 Le tariffe potranno essere pagate dagli utenti nei modi indicati:
- a. con monete metalliche introdotte nel parcometro;
 - b. con carte di credito a scalare distribuite dal concessionario
 - c. con carte bancarie
 - d. con sistemi attivabili (APP) direttamente da cellulare, pc, tablet ;
 - e. abbonamenti di sosta mensili e settimanali acquistati o pagati anche via web, attivati dal concessionario e senza oneri per il Comune.
 - f. autoparchimetro personale
- 7.2 Il Concessionario assume ogni responsabilità, onere e peso nei confronti degli utenti del servizio per il mancato od erroneo funzionamento dei titoli di pagamento dovuto a difetto di fabbricazione o a mancato aggiornamento .

Art.8 TARIFFE DI SOSTA

- 8.1 Le tariffe delle aree di sosta a pagamento sono quelle deliberate dall'Amministrazione Comunale con delibera giunta n.56 del 31.03.2018 :

a)	TARIFFA ORARIA ORDINARIA (SETTORE A)	€ 1,20/ora
b)	TARIFFA ORARIA RIDOTTA (SETTORE B)	€ 0,60/ora
c)	TARIFFA A SCATTO CARICO E SCARICO MERCI	€ 1,20/15 minuti
	TARIFFA ORARIA NOTTURNA (SETTORE C)	€ 1,20/ora
e)	TARIFFA GIORNALIERA STAGIONALE	€ 5,00/10 ore
f)	TARIFFA STAGIONALE MEZZA GIORNATA (SETTORE D E SETTORE ZONA BALNEARE)	€ 3,00/ ora
g)	TARIFFA STAGIONALE INTERA GIORNATA (SETTORE D E SETTORE ZONA BALNEARE)	€ 5,00/ora
h)	TARIFFA ABBONAMENTI (SETTORE B) settimanale intera giornata	€ 15,00/mese

i)	TARIFFA ABBONAMENTI MENSILE (SETTORE B) intera giornata	€ 60,00/mese
----	---	--------------

8.2 La riscossione delle tariffe, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n.267/2000, viene effettuata dal Concessionario nelle forme indicate al precedente art.7.

8.3 Le tariffe non sono oggetto di variazione da parte del Concessionario.

8.4 Sul Concessionario ricadono i rischi di gestione del servizio, tutti inclusi e nessuno escluso, compreso quello del mancato pagamento della tariffa da parte dell'utente.

8.5 In caso di variazione delle tariffe di sosta o della disciplina comunale riguardante la sosta a pagamento, il Concessionario è obbligato ad adeguare, idoneamente e tempestivamente, le strutture impiantistiche e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dall'Amministrazione e senza oneri per la stessa.

Art. 9 AGEVOLAZIONI A PARTICOLARI SOGGETTI

RESIDENTI

Contrassegni di colore verde, riportanti la lettera "R": consentono la sosta nella zona a sosta a pagamento, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Verrà rilasciato apposito titolo gratuito di durata annuale a coloro, tra i residenti, che dimostreranno di non disporre di posto auto all'interno di proprietà e che consentirà al possessore di sostare esclusivamente nella via della propria residenza. Tale agevolazione è concessa unicamente ad alcune vie, assoggettate completamente alla sosta a pagamento e quindi prive di stalli per la sosta libera, quali:

- in centro storico (zona A) ,
 - Lungomare Garibaldi tratto S. Giacomo - S. Maria Maggiore;
 - Via C. Colombo;
 - Via Cavour;
- in zona sosta regolamentata (ZSR):
 - Via dei Mille
 - Via Ten. Siro Brigiano
 - Via Ten. Minniti
 - Via Ten. N. La Rosa

- Via Madonna del Lume
- Via Massimiliano Regis

Non è ammesso, pertanto, il rilascio di contrassegni "R" residenti in altre vie diverse da quelle sopraelencate.

L'amministrazione si riserva la possibilità di concedere altri contrassegni per i residenti, non appena verificata, attraverso un appropriato studio analitico e progettuale sulla base di dati anagrafici, statistici oltre a quelli gestionali registrati dall'attività di monitoraggio del servizio della sosta a pagamento, attraverso i sistemi informatici utilizzati dal concessionario, per poter riuscire a determinare anche la percentuale di incidenza dei nuclei familiari residenti, nella misura di una vettura, rispetto al numero di stalli offerti a pagamento nel settore di appartenenza opportunamente dimensionato.

- **MEDICI**

Ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e specialisti esercenti l'attività di visita domiciliare all'interno della zona a sosta a pagamento verrà rilasciato un contrassegno "M" di colore arancione.

- **ATTIVITÀ COMMERCIALI ARTIGIANALI E STUDI PROFESSIONALI**

Contrassegno "L" di colore rosa. Tale contrassegno consente la sosta per esigenze inerenti l'attività contingente lavorativa. Viene rilasciato dietro apposita convenzione con le associazioni di categoria interessate.

- **OPERATORI DI INTERESSE PUBBLICO**

Contrassegno "IP" di colore blu - Viene rilasciato sulla base dei seguenti criteri guida: esercizio di una pubblica funzione o di una attività ad essa assimilabile per il cui esercizio sia necessario l'uso dell'auto.

Altre agevolazioni:

Inoltre verranno introdotte le seguenti agevolazioni per la sosta gratuita senza esibizione di appositi contrassegni.

- donne in gravidanza usufruiranno di particolari permessi (permessi rosa) gratuiti e provvisori per tutta la durata della gravidanza.

- veicoli a servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie ivi residenti muniti del contrassegno speciale sono stati comunque previsti stalli di sosta per disabili contraddistinti da strisce perimetrali di colore "giallo" completi della simbologia e con le caratteristiche previste dal D. L. vo 285/92 e DPR 495/92. Gli stalli per disabili, istituiti in misura paria 1 posto ogni 50 disponibili, a titolo gratuito e senza limitazioni orarie, alla sosta delle autovetture e/o veicoli assimilati intestati a cittadini "diversamente abili" muniti di contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada. Il presente piano garantisce la realizzazione di una mappatura completa della città per assicurare almeno uno stallo per i disabili in ogni via in cui è presente un ufficio pubblico o un luogo di particolare interesse sociale.

- autobus di linea, Taxi, e NCC,
- carri funebri in servizio di onoranze
- biciclette, motocicli e ciclomotori
- giornalisti professionisti muniti di contrassegno speciale;
- mezzi delle forze dell'ordine pubblico (carabinieri, guardia di finanza, polizia, ...) nello svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
- veicoli di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco,..)
- veicoli di servizio di proprietà del Comune di Milazzo, nonché veicoli di servizio e operativi azienda per fornitura energia elettrica, azienda di nettezza urbana e pulizia strade, azienda di servizio gas metano, impegnati in attività di manutenzione sui servizi essenziali,
- carro attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva in tali aree;

9.1 Sono in ogni caso esentati dal pagamento della sosta :

- a. Veicoli a propulsione elettrica;
- b. Veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale e Provinciale, e, in generale, alle Pubbliche Amministrazioni;
- c. Veicoli di soccorso ed emergenza;
- d. Veicoli di proprietà comunale
- e. Veicoli dei medici di base in visita domiciliare urgente che espongono nella parte anteriore dell'autoveicolo il permesso rilasciato dall'Ordine dei Medico o dall'A.S.P;
- f. Mezzi di Protezione Civile;

9.2 L'Amministrazione si riserva, nel corso della concessione, di modificare o integrare le ipotesi di agevolazioni e/o esenzione innanzi descritte, previa intesa con il Concessionario.

Art. 10

STRUMENTI ED ATTREZZATURE DA UTILIZZARE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

PARCOMETRI

Installazione di n. 42 parcometri o tecnologia simile di ultima generazione con elevata flessibilità, affidabilità, sicurezza e facilità d'uso.

Si tratta di parcometri dotati di decreto Ministeriale di omologazione rilasciato dall'Ispettorato per la Circolazione e per la Sicurezza Stradale del Ministero dei LL.PP. e delle infrastrutture, in base a quanto previsto dal Codice della Strada, D.L.285/92, art. 10 7 comma 5 e dal regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello stesso Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92, art. 10 n. 192 e successiva Circolare M.L.P 7/7/1994 n.2233. Gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 476/92, che recepisce la Direttiva 92/31/CE, modificante la Direttiva 89/336/CE, relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il parcometro tipo dovrà avere, inoltre, le seguenti certificazioni

Conformità alle norme europee in materia di parcometri:

- alla normativa EN 12414;
- normativa sulla resistenza agli agenti atmosferici
- compatibilità elettromagnetica EN 61000-3-2 ed alle norme di sicurezza per gli apparecchi alimentati a 220V;
- resistenza agli scarichi statici in 50082-1;
- sicurezza elettrica EN 60 950;

Conformità alle norme internazionali in materia di carte a microchip:

- ISO 7816-1, -2,-3 in materia di carte a microchip;
 - EMV2000 livello 1 - 2 (carta bancaria)
- **Il sistema di centralizzazione**, realizzato per la gestione tecnica e contabile dei parcometri e dei pagamenti avvenuti per mezzo degli stessi deve basarsi su moduli hardware e software atti a migliorare la gestione della sosta a pagamento e ad ottimizzare il servizio reso alla clientela e deve prevedere due modalità di trattamento dei dati:
- una parte tecnica per la gestione e supervisione dei parcometri;
 - una parte contabile per la gestione dei pagamenti e trattamento dati degli stessi.

Il sistema deve disporre anche di un collaudato prodotto per il trasferimento dei dati afferenti i pagamenti con carte bancarie e verso le società di gestione.

Caratteristiche della centralizzazione

- a. **Sistema di campo(parcometro):** il parcometro dovrà essere dotato di un modulo di comunicazione GPRS/GSM al fine di permettere la trasmissione dei dati afferenti la manutenzione (tensione dell'alimentazione, saturazione della cassaforte, riserva rotolo di stampa, anomalie funzione di selettore monete, stampante, lettore tessere ecc.) insieme alla trasmissione dei dati contabili dei pagamenti a vario titolo effettuati. La comunicazione GPRS dovrà essere attestata ad APN del committente ed ogni parcometro dovrà preferibilmente essere raggiunto via indirizzo IP. In caso di mancata trasmissione dei dati, la stessa dovrà essere segnalata sul display e del parcometro dovrà scaricare tutti i dati memorizzati all'atto del ripristino della connessione GPRS. Sarà altresì possibile scaricare tutto il buffer eventi anche da locale nella modalità descritta dal fornitore (USB, cavo seriale) che dovrà fornire la strumentazione necessaria. Il fornitore Dovrà impegnarsi a fornire al committente tutte le AP le tool kit di sviluppo occorrenti oltre che tutto il supporto e la formazione necessaria al fine di essere eventualmente autonomi nella produzione di applicazioni da caricare sui parcometri ad oggi non previste nella fornitura, compatibilmente con le caratteristiche hardware e di interfaccia del parcometro stesso. I dati saranno tele trasmessi ad un'unità centrale di controllo e dovranno essere elaborati dal software di gestione che dovrà produrre statistiche finanziarie, amministrative ed operative. Inoltre i dati relativi alle soste in corso dovranno essere inviate con cadenza fissa al committente al fine dell'integrazione degli stessi con un'applicazione mobile per smartphone. L'appaltatore è tenuto ad illustrare, dimostrare, certificare, il sistema di gestione delle telecomunicazioni.
- b. **Sistema di centro:** il sistema di centro dovrà essere sviluppato con tecnologia software in lingua italiana e dovrà essere installato presso il centro dati del committente. A tale scopo l'appaltatore dovrà fornire uno schema dell'architettura hardware di centro per la valutazione delle varie applicazioni e della loro relativa protezione.

Centralizzazione tecnica

Il sistema di centralizzazione necessario per la corretta gestione degli spazi di sosta a pagamento in superficie deve essere strutturato in più categorie di comunicazioni e deve permettere di monitorare in tempo reale lo stato operativo di ogni singolo parcometro indicando, sia a video che tramite l'invio di SMS e/o e-mail, il tipo di evento o anomalia riscontrato. In particolare il sistema deve prevedere:

1. un dispositivo di trasmissione online dei dati dal parcometro con sistema GPRS/GSM e viceversa;
2. un dispositivo di ricezione dati presso il server e trasmissione verso i parcometri, oltre ad eventuali terminali portatili di servizio;
3. un dispositivo per la trasmissione verso il sistema bancario dei pagamenti con carte bancarie e viceversa per la trasmissione delle verifiche sulla validità delle carte bancarie utilizzate (blacklist).

La comunicazione on-line consistente in uno scambio dati tra i parcometri e del sistema centrale deve avvenire in wireless utilizzando il GPRS per aumentare la velocità di tra-

smissione e dallo stesso tempo risparmiare sulla tariffazione sfruttando l'invio di dati a "pacchetto".

Le principali funzioni richieste al sistema da

1. monitorare lo stato dei parcometri installati;
2. modificare e configurare i parametri di installazione;
3. attivare chiamate di emergenza in genere;
4. sincronizzare l'ora dei parcometri;
5. dialogare in ricezione e trasmissione con i parcometri.

Il sistema prevedere la gestione di almeno 150 terminali, con possibilità di espansioni future.

Gli eventi che indicano lo stato del parcometro devono essere chiaramente riportati sul monitor della stazione di centralizzazione in una mappa grafica che distingua la criticità con diverse colorazioni, il tutto organizzato in una struttura gerarchica su unica videata. Gli accessi dovranno essere differenziati secondo un'adeguata profilazione degli utenti. Le informazioni dal parcometro al sistema di centro possono essere inviate secondo alcune priorità e distinzioni parametrabili.

Centralizzazione contabile

La procedura di gestione dei movimenti contabili dei pagamenti con carte bancarie del sistema centralizzato deve interagire con le procedure del circuito bancario per la verifica, contabilizzazione ed addebito sui conti correnti dei clienti. A tal fine il possesso, da parte del fornitore di un collaudato sistema di gestione e rendicontazione certificato da parte dei circuiti bancari stessi, sarà oggetto di valutazione.

Esportazione dei dati verso sistemi elaborati del fornitore

Al fine di consentire al fornitore la più ampia scelta di modalità di organizzazione dei dati, sia tecnici che contabili, è richiesta altresì la possibilità di estrapolare i dati informati di uso comune in modo da consentire ulteriori elaborazioni a discrezione dell'appaltatore. Tra le forme di condivisione dei dati organizzati dal sistema di centralizzazione, deve essere possibile accedere ai data base da parte di utenti autorizzati, anche con la creazione di software di interfaccia.

SENSORI

Il sistema di monitoraggio di n. 90 sensori per posti auto (in questa fase sperimentale limitatamente a n. 90 stalli individuati nel parcheggio XV Aprile) consente conoscere in tempo reale il numero di stalli occupati su strada e nei parcheggi e di poter utilizzare tale informazione per indirizzare gli utenti verso aree con parcheggi disponibili o per verificare la percentuale di automobili che, presumibilmente, non hanno pagato la sosta.

Inoltre costituisce un importante strumento di gestione in quanto fornisce statistiche dettagliate sull'occupazione dei parcheggi nelle diverse ore del giorno e nei diversi periodi dell'anno. Il sistema utilizza le più moderne tecnologie sia nel rilevamento dell'automobile sia nella trasmissione wireless dei dati consentendo di realizzare l'impianto senza dover fare importanti opere civili.

Architettura

L'architettura di sistema è basata su tre livelli:

- Livello 1: Il livello più basso è costituito dai sensori da installare al centro di ogni posto auto. I sensori hanno lo scopo di rilevare la presenza del veicolo nello stallo e di trasmettere l'informazione ai ricevitori (denominati gateway)
- Livello 2: Il livello intermedio è costituito dalla centralina locale e da tutti i gateway che ricevono le informazioni dai sensori e comunicano tra di loro e con la centralina locale. Fanno parte di questo livello anche eventuali display per la visualizzazione dei posti disponibili.
- Livello 3: Il livello più alto è costituito dal server del centro di controllo in cui è installato il software di supervisione che riceve le informazioni da tutte le centraline locali.

Livello 1: Il Sensore magnetico

Il sensore magnetico utilizza una tecnologia passiva che consente il rilevamento di oggetti ferromagnetici. Esso misura la variazione nel campo magnetico terrestre dovuta all'avvicinamento di un oggetto ferromagnetico.

Il sensore utilizza tre traduttori magnetoresistivi posizionati su assi perpendicolari ed ognuno di essi misura le variazioni sul proprio asse. Elaborando i dati sui tre assi si ottengono rilevamenti molto precisi in tutto lo spazio circostante.

Ogni oggetto metallico altera il campo magnetico terrestre. L'ampiezza dell'alterazione dipende dalle dimensioni, dalla forma e dalla composizione dell'oggetto ma anche dall'intensità del campo magnetico terrestre nell'ambiente circostante.

Il sensore può essere impostato su sei livelli di sensibilità con un range di rilevamento massimo dei veicoli di 2 m.

Il sensore viene installato al centro dello stallo e rileva con precisione la presenza di un'auto parcheggiata. Lo si può installare sia sotto asfalto ad una profondità di circa 15 cm (in modo che eventuali rifacimenti del manto stradale non lo danneggino) o sulla superficie con un apposito guscio carrabile.

L'informazione sull'occupazione dello stallo viene inviata ad un ricevitore (Gateway) attraverso una connessione WIFI 2.4 Ghz. La comunicazione con il gateway è garantita anche con la presenza del veicolo sopra il sensore entro un range massimo di 200 m.

Il sensore è dotato di una batteria al litio che può essere dimensionata a seconda delle necessità dell'applicazione. Il consumo della batteria dipende dalla frequenza con cui il sensore deve trasmettere dati al gateway. Per ottimizzare il consumo il sensore trasmette l'informazione sull'occupazione dello stallo ad ogni variazione (occupato -> libero o libero -> occupato) e non in continuo.

Livello 1 Gateway

Il gateway WIFI ha la funzione di collegarsi e raccogliere i dati da un gruppo di sensori. Il numero massimo di sensori collegabili è 47 ma il numero effettivo dipende dalle distanze e dalla topologia del parcheggio.

La distanza del sensore più lontano non deve superare i 200 metri circa dipendendo anche da eventuali ostacoli alla trasmissione WIFI che si possono trovare in mezzo.

I gateway ricevono i dati sull'occupazione dello stallo da parte del sensore ed inoltrano l'informazione alla centralina locale.

Nel caso di parcheggi molto ampi o di strade molto lunghe i gateway non trasmettono direttamente alla centralina locale che si trova a distanza troppo elevata ma al successivo gateway che poi inoltra i dati alla centralina.

La comunicazione tra più gateway e tra gateway e centralina viene sempre effettuata con tecnologia wireless.

Livello 2 Centralina di zona

La centralina di zona è l'unità intelligente che raccoglie i dati sull'occupazione degli stalli da tutti i gateway, li elabora e li trasmette al centro di controllo. Inoltre effettua il monitoraggio del funzionamento dei sensori ed invia loro i dati di configurazione.

La centralina comunica con il centro attraverso rete mobile GPRS/UMTS o attraverso rete LAN se disponibile.

Dal centro di controllo è possibile accedere in remoto alle centraline e, attraverso delle pagine WEB, verificarne il funzionamento e cambiarne le impostazioni.

A seconda delle dimensioni e della complessità del progetto possono essere installate più centraline. Se, ad esempio, si devono monitorare più strade o zone distanti di un' ampio parcheggio, si colloca una centralina in ogni strada o zona.

La centralina si occupa anche di scrivere su eventuali pannelli a messaggio variabile di informazione al pubblico contenenti il numero di posti liberi nelle diverse zone.

Livello 3 Centro di controllo

Tutti i dati raccolti dalle centraline afferiscono al centro di controllo dove viene installato un server con il software di gestione.

Il software, basato su sistema operativo LINUX, è costituito da un database per la registrazione dei dati e da un'interfaccia grafica che consente di visualizzare i dati sui parcheggi in tempo reale.

Inoltre è possibile verificare la diagnostica di tutte le centraline, gateway e sensori e scrivere i messaggi che devono essere inviati ai display.

Il software è in grado di generare una serie di report in cui si possono fare analisi statistiche sull'occupazione delle varie zone di parcheggio.

Nei parcheggi a pagamento è possibile confrontare il dato reale sull'occupazione dei parcheggi con i dati di pagamento per verificare la percentuale di veicoli che non sta pagando la sosta

REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione della segnaletica orizzontale con numerazione degli stalli di sosta e relativa manutenzione nonché alla fornitura ed installazione della segnaletica verticale e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Dovrà altresì procedere al rifacimento della segnaletica orizzontale ogni qual volta se ne renda necessario.

Dovrà inoltre procedere, entro 48 ore dalla notizia comunicata nelle medesime forme, al ripristino di eventuale segnaletica verticale abbattuta o comunque non più utilizzabile, indicante il pagamento e le tariffe oltre che gli orari. Se non saranno rispettati i tempi suindicati l'Amministrazione Comunale potrà applicare le penali di cui all'art.23 del presente Capitolato.

Il "Computo Metrico Estimativo" al quale si fa rinvio contiene in dettaglio le aree oggetto d'intervento nonché la stima dei costi relativi alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico di :

- a. Sostenere tutte le spese necessarie per l'organizzazione del lavoro, la sicurezza aziendale e del personale sui posti del lavoro;
- b. Dotarsi, a proprie spese, delle credenziali per accedere ad un sistema informatico per la rilevazione attraverso la targa del veicolo in sosta dei dati anagrafici di colui che abbia utilizzato l'area di sosta a pagamento senza corrispondere la tariffa.
- c. Rimborsare al Comune le spese per pubblicità bando di gara

Art. 11

VALORE STIMATO E CANONE CONCESSORIO

11.1 Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art.167 comma 1 e 4 lett.b del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii è pari ad € 1.231.316,75.

11.2 IL Concessionario avrà l'obbligo di corrispondere al Concedente (Comune di Milazzo) un canone pari alla percentuale minima del 15% (quindici per cento), posta a base di gara, onnicomprensiva di qualsiasi taxa e/o onere locale, di quanto riscosso dal Concessionario a titolo di sosta. In sede di gara l'offerta, espressa in cifre percentuali, dovrà essere fatta al rialzo rispetto a quella posta a base di gara e dovrà essere espressa in cifre e lettere.

ART. 12

VERSAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO

Il Concessionario verserà il corrispettivo spettante al Concedente Comune di Milazzo con cadenza trimestrale e specificatamente entro 15 (quindici) giorni dalla fine del trimestre precedente.

ART.13

VARIAZIONE DELLE AREE DELLE TARIFFE E DEGLI ORARI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare, per uno o più periodi di tempo, le aree o parte di esse oggetto del servizio, nel rispetto del numero complessivo degli stalli prefissati, le tariffe, i tempi di sosta senza dover apportare alcuna modifica delle condizioni contrattuali e senza dover riconoscere alcun maggiore importo o altro alla ditta affidataria.

In caso di soppressione totale o parziale delle aree oggetto del servizio, per motivate esigenze dell'Amministrazione Comunale, le parti concorderanno la sostituzione dei posti soppressi con altri ugualmente appetibili.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di variare in aumento le aree oggetto della Concessione . nel periodo di durata della stessa , ferme restando tutte le altre condizioni e senza che il Concessionario nulla possa pretendere.

Art.14

OBBLIGHI DI SICUREZZA - DUVRI – PIANO DI SICUREZZA

14.1 Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro.

Il Concessionario o le imprese che costituiscono l'eventuale formazione collettiva, così come l'operatore esterno per l'installazione, manutenzione o gestione degli apparati tecnologici, potranno svolgere le rispettive attività solo dopo aver ricevuto il consenso scritto dal Comune, che sarà rilasciato previa verifica dell'idoneità tecnico professionale e dei documenti richiesti dalla normativa in tema di sicurezza per ogni tipologia di servizio da svolgersi.

Tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezioni individuali (DPI) e per la sua formazione sono a carico della stessa.

14.2 DUVRI

L'elaborazione del DUVRI non è necessaria per la presente concessione, in quanto il servizio non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente Concedente, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, fatta eccezione per possibili concomitanti interventi di manutenzione sulla segnaletica o sulla sede stradale.

14.3 PIANO DI SICUREZZA

Oltre ai documenti di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., è fatto obbligo per l'aggiudicatario di predisporre, prima dell'inizio di lavori di manutenzione e/o installazione, un piano di sicurezza in cui vengano riportate le misure di sicurezza che l'aggiudicatario stesso intende adottare per la manutenzione e/o installazione suddetta. I rischi presenti sono dovuti alla presenza di traffico ed alla possibile presenza di sottoservizi (gas, luce, acquedotto, illuminazione pubblica) la cui precisa individuazione dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario ai vari gestori prima dell'inizio dei lavori.

Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, equipaggiando secondo norma tutto il personale destinato a prestare la propria opera per la gestione del Servizio in oggetto oltre a rispettare ogni norma in materia di lavoro; dovrà, in ogni caso, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi. Per la predisposizione del Piano di Sicurezza si fa rinvio alle indicazioni di massima contenute nell'Allegato al presente Capitolato denominato " *Indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di sicurezza* ".

Art.15

PIANO DI MANUTENZIONE

15.1 Il Concessionario è tenuto ad osservare il Piano di Manutenzione di cui all'elaborato progettuale allegato al presente Capitolato denominato "Piano di Manutenzione – Interventi previsti dal piano della sosta a pagamento".

15.2 Il piano di manutenzione comprende l'insieme delle operazioni e degli interventi da eseguire per ottenere la massima funzionalità ed efficienza delle opere allo scopo di mantenere nel tempo il valore, la loro affidabilità e garantire la massima continuità di utilizzo.

La manutenzione attiene in particolare alla parte impiantistica, ai sistemi di alimentazione elettrica, di illuminazione e degli impianti tecnologici ,

Gli interventi di manutenzione si definiscono di tipo ordinario e straordinario in funzione del rinnovo e della sostituzione delle parti di impianto e di conseguenza delle modifiche più o meno sostanziali delle prestazioni dell'impianto stesso.

Le operazioni di manutenzione ordinaria faranno riferimento ad un programma di manutenzione preventiva e potranno essere anche correttive, mentre le operazioni di manutenzione straordinaria saranno esclusivamente del tipo correttivo.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico del Concessionario, salva in ogni caso la facoltà del Concedente di applicare le penalità previste nel presente Capitolato.

Il Concessionario è altresì tenuto a tracciare gli interventi di manutenzione.

Per ogni intervento di manutenzione il Concessionario ha l'obbligo di redigere un "*Rapporto di intervento*" dove annotare le verifiche e gli interventi effettuati, i risultati delle stesse e, se necessario, le azioni correttive adottate, indicando altresì i materiali di ricambio posti in opera.

Il "*Rapporto di intervento*" dovrà riportare la data e l'ora di inizio e fine dell'operazione, l'oggetto dell'intervento, la descrizione e la quantità di ogni singolo materiale di ricambio impiegato.

Il Comune di Milazzo potrà chiedere in qualsiasi momento l'invio dei "*Rapporti di intervento*" per effettuare delle verifiche relative alla regolare esecuzione dei lavori e, in caso di anomalie riscontrate, il Concessionario dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese, entro 5 giorni lavorativi, fermo restando l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

Il Concessionario dovrà inviare con cadenza trimestrale un resoconto riepilogativo di tutti gli interventi effettuati.

Art. 16

CARTA SERVIZI e SERVIZIO MINIMO GARANTITO

Al fine di tutelare i diritti degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, il Concessionario si obbliga a redigere una "*Carta della qualità dei servizi*" ed a rispettarne i contenuti. La Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della legge n. 244/2007.

Entro 60 giorni dalla consegna definitiva del Servizio, il Concessionario è obbligato a redigere la "*Carta della qualità dei servizi*", a pubblicizzarla, a rispettarne i contenuti predisposti in conformità alle normative vigenti ed a sottoporla al Comune, per l'approvazione.

Detta *Carta dei Servizi* dovrà essere consegnata al Comune perché possa pubblicarla sul proprio sito istituzionale; la stessa dovrà essere altresì pubblicata sul sito del Concessionario e messa a disposizione dell'utenza anche tramite cartelli stradali da apporre nei luoghi più facilmente accessibili .

Essa dovrà sancire:

- ✓ la descrizione di un piano d'emergenza d'intervento che il Concessionario s'impegna ad osservare qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificassero cause di forza maggiore impeditive del regolare svolgimento del servizio.

- ✓ il rispetto da parte del Concessionario dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, nel pieno rispetto della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.1994;
- ✓ i principi sull'erogazione dei servizi pubblici, ai quali dovranno attenersi scrupolosamente tutti i dipendenti ed i collaboratori del Concessionario;
- ✓ gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate;
- ✓ le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- ✓ le modalità per proporre reclamo;
- ✓ le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie;
- ✓ le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

La mancata redazione e/o trasmissione della Carta Sevizi al Comune di Milazzo entro il termine di cui sopra o la redazione della stessa in modo non conforme a quanto sopra disciplinato verrà considerata inadempimento contrattuale con conseguente applicazione di penale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Art.17 CLAUSOLA SOCIALE

Il Concessionario è tenuto a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la stabilità occupazionale delle unità lavorative impiegate nella precedente concessione del servizio, impegnandosi ad assumere prioritariamente, laddove disponibili, gli stessi addetti a condizione che il loro numero e la loro qualifica (ausiliari della sosta) siano armonizzabili con l'organizzazione aziendale prescelta dal Concessionario e con la pianificazione e le esigenze tecnico-organizzative dallo stesso previste per l'esecuzione del servizio.

Il Concessionario uscente ha impiegato per lo svolgimento del servizio n. 24 addetti.

Al personale impiegato dovrà essere garantito l'applicazione del CCNL di Settore (Contratto Collettivo Nazionale del Commercio – Addetti ad attività prevalenti di ausiliario alla sosta- art.17 comma 132 legge 15.05.1997 n.127) corrispondendo allo stesso le retribuzioni mensili secondo la prevista tariffa oraria nonché ottemperare ai versamenti previsti agli Enti previdenziali assistenziali e fiscali .E' comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dal Concessionario.

In caso di mancato rispetto della presente Clausola Sociale il Concessionario incorrerà nelle penali previste dal presente Capitolato.

Art.18 NORME SUL PERSONALE

Il Concessionario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni normative concernenti gli obblighi di contribuzione, il trattamento economico, assicurativo e fiscale.

Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutti i propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionale di lavoro di categoria.

Il Concessionario è tenuto altresì ad assicurare che nella esecuzione della fornitura e gestione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e

far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'organico previsto dovrà essere precisato in un elenco nominativo da cui sia desumibile il numero degli addetti, le categorie e le posizioni INPS ed INAIL.

Eventuali cessazioni o nuove assunzioni devono essere immediatamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di escludere la concessionaria da futuri affidamenti in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Per quanto concerne gli ausiliari della sosta gli stessi dovranno essere obbligatoriamente assunti con rapporto di lavoro subordinato.

Gli ausiliari dovranno partecipare ad apposito corso di formazione iniziale della durata di un minimo di 24 ore, tenuto da personale esperto in materia di Codice della strada e dovranno sostenere un esame finale d'idoneità espletato da una commissione presieduta dal Comandante di Polizia Locale o di un suo delegato.

I corsi dovranno prevedere lo studio:

- delle normative del codice della strada di diretta competenza degli ausiliari della sosta;
- i reati contro la pubblica amministrazione;
- deontologia professionale ;

I costi per i corsi e l'esame finale sono a carico esclusivo del Concessionario.

Gli ausiliari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento plastificata, indicante nome e cognome e munito di fotografia, esposta in modo ben visibile durante il servizio e di uno specifico abbigliamento distintivo (vestiario) da concordare con il Comando di Polizia locale che ne consenta una facile individuazione e sia conforme alle norme vigenti in materia di lavoro nelle aeree interessate dalla circolazione veicolare.

Le uniformi degli ausiliari, inoltre, che non dovranno generare confusione con quelle della Polizia Locale, dovranno essere preventivamente approvate dal Comando di Polizia Locale.

Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Tutto il personale dipendente dovrà possedere gli stessi requisiti di moralità richiesti per la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, e comportarsi con correttezza e senso di responsabilità, tenendo, in ogni caso, un atteggiamento consono al servizio cui sono preposti.

Il Comando di Polizia Locale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari della sosta, con potere di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della Concessionaria per gli adempimenti conseguenti.

La Concessionaria si obbliga a richiamare e nei casi più gravi a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

Resta affidata al Comando di Polizia Locale la verifica sull'idoneità della condotta degli addetti al servizio. In caso di inadeguatezza o manifesta incompatibilità tra le condotte adottate e la funzione svolta, il Comandante di Polizia Locale farà al Concessionario le segnalazioni e rimostranze del caso. Per l'attività di accertamento delle infrazioni al C.d.S. , gli ausiliari dovranno sottoscrivere la presenza in servizio che dovrà essere comunicata tempestivamente al Comando di Polizia Locale di Milazzo.

Nessun corrispettivo è riconosciuto al Concessionario per la rilevazione degli accertamenti di violazione al C.d.s. nelle aree oggetto della concessione.

E' vietata la riscossione di sanzioni amministrative comprese quelle accertate in violazione al C.d.S. da parte del Concessionario.

Il Comune Concedente non assume alcuna responsabilità per danni dipendenti dall'espletamento del servizio ed è tenuto indenne dal Concessionario da ogni e qualsiasi onere verso chiunque reclamasse risarcimenti.

Il Concessionario libera il Comune di Milazzo da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Il Concessionario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell'esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Milazzo, e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti. I controlli da parte del Comune di Milazzo non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto con il pubblico sarà fornito, a cura e spese del Concessionario, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento, con codice identificativo.

Il concessionario trasmetterà al Comune di Milazzo, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale.

Si richiama, infine, la legge n.127/97 istitutiva della figura professionale dell'ausiliare della sosta, la circolare n.300/a/26467/110/26 del 25.09.1997 del Ministero dell'interno – dipartimento della pubblica sicurezza – che precisa i suoi limiti e funzioni, nonché l'art.68 della L.n.488 del 23.12.1999 e s.m.i. che conferisce allo stesso ulteriori mansioni.

Art. 19

REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

In sede di verbale di consegna definitiva del Servizio il Concessionario indicherà per iscritto al Comune le generalità ed i contatti del referente del Servizio, quale unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni inerenti il servizio, le quali si riterranno, ad ogni effetto, come rivolte al Concessionario.

Il Concessionario comunicherà tempestivamente al Comune ogni variazione relativa al referente.

L'Ufficio del Comune referente per il Responsabile di cui sopra è il Comando di Polizia Locale sito in Milazzo, via San Paolino.

Art. 20

CONTROLLO DI GESTIONE

- 20.1 Ai fini della vigilanza sull'osservanza degli obblighi contrattuali e sul corretto espletamento dei servizi oggetto della concessione, il Concedente procederà a mezzo il proprio Direttore

- dell'esecuzione, all'uopo nominato, di concerto con il RUP ed il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
- 20.2 Il Concessionario, qualora il Comune non potesse provvedere mediante consultazione on line a reperire le informazioni necessarie, è tenuto a presentare, nel termine più breve richiesto dal Direttore dell'esecuzione e/o dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale e/o dal RUP, se del caso, con periodicità che sarà dagli stessi soggetta indicata:
- ✓ un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli ed agli incassi delle tariffe in ciascuna zona di servizio;
 - ✓ un report sulle eventuali interruzioni del sistema;
 - ✓ un report sui tempi medi di intervento degli addetti per l'accertamento delle infrazioni.
- 20.3 Il Concessionario dovrà consentire in qualunque momento all'Amministrazione Comunale Concedente l'accesso diretto riservato sui dati dell'occupazione degli stalli e degli incassi, sia in forma di dettaglio, sia in forma aggregata, con la possibilità di poterli utilizzare al fine di effettuare qualsivoglia analisi derivante dalla sosta tramite strumenti di *Business Intelligence*, per cui gli stessi dovranno essere forniti ad un livello di dettaglio elevato.
- 20.4 Il Concessionario è altresì tenuto ad istituire un registro delle firme giornaliere del personale, tenendolo sempre a disposizione del Corpo di Polizia Locale per i controlli . Detto registro al momento del controllo sarà siglato dall'Agente delegato dal Comandante del Corpo. Nei casi di anomalie riscontrate (insufficienza numerica del personale in turno di servizio), l'Agente richiederà copia della parte di registro interessata dall'anomalia ed il Concessionario non potrà rifiutarsi.
- 20.5 L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario ulteriori elaborazioni sui dati (accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce d'orario, per durata, raffronto di dati relativi a periodi diversi, ecc) al fine di effettuare analisi sulla sosta.
- La Concessionaria si obbliga a consentire all'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art.21

ASSISTENZA, INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà attivare, entro 30 giorni dalla consegna del servizio, una propria sede tecnico-operativa nel Comune di Milazzo attraverso la quale svolgere le mansioni pertinenti il servizio, con funzioni anche di punto di informazione per gli utenti.

L'orario minimo garantito di apertura al pubblico dovrà essere il seguente: dalle ore 7:00 alle ore 14.00, dal lunedì al sabato, con riserva per il Comune di Milazzo di modificare l'orario medesimo nel corso della durata del contratto.

Gli addetti dovranno ricevere tutte le informazioni sul servizio e ricevere eventuali reclami.

Il Concessionario dovrà farsi carico di pubblicizzare, nel corso della concessione, mediante un sito web appositamente dedicato e costantemente aggiornato e mediante altri mezzi ritenuti idonei, le aree di parcheggio oggetto del presente Capitolato e quelle che saranno successivamente individuate in caso di variazioni del servizio, con le relative tariffe ed orari, le modalità di

fruizione del servizio, con particolare riguardo alla possibilità di acquisto dei titoli di pagamento e dei vari punti vendita, le conseguenze nei casi di mancato versamento delle tariffe e le eventuali sospensioni temporanee delle tariffe. .

L'assistenza agli utenti dovrà essere garantita anche mediante l'istituzione di un servizio telefonico dedicato per l'utente.

Inoltre nelle aree di sosta, sugli impianti di esazione o nelle vicinanze degli impianti di esazione o in altri luoghi, in base alle peculiarità delle aree di sosta, dovrà essere apposta idonea segnaletica che indichi un referente e un numero di telefono a cui l'utente può rivolgersi in caso di necessità di informazioni e/o reclami contingenti alla sosta nell'area prescelta. La segnaletica ed il luogo di apposizione dovranno essere concordati con la Polizia Locale.

Art. 22

REVOCA O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

22.1 In caso di fatto del Concedente o per motivo di pubblico interesse che dia luogo a sospensione dell'esecuzione di durata superiore a 180 giorni , Il Concessionario potrà risolvere la Concessione previa diffida ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolto il Contratto di Concessione.

2.2 Nei casi anzidetti trovano applicazioni le norme previste dall'art.176 comma 4 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii come in dettaglio richiamate nella Convenzione.

Art. 23 PENALI

Fermi i casi di revoca della concessione e di risoluzione contrattuale indicati nel presente Capitolato , nonché ogni altra prescrizione di legge o regolamento disciplinante la specifica inadempienza, qualora il Concessionario violasse gli obblighi previsti dal presente Capitolato, richiamati nel prospetto denominato "Penali e principali sanzioni ", saranno applicate le penali indicate nel prospetto medesimo accanto a ciascun adempimento previsto.

Le inadempienze che danno titolo all'applicazione delle sanzioni saranno contestate in forma scritta dal direttore dell'esecuzione ed inviate al RUP dell'intervento , il quale, previo esame di eventuali controdeduzioni che il Concessionario ha diritto di presentare in forma scritta entro e non oltre gg.10 dalla data di ricevimento della contestazione, formulerà al Dirigente di Polizia Locale proposta di provvedimento di applicazione della sanzione o di archiviazione del procedimento, a seconda della conclusione istruttoria . Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate nella Tesoreria comunale entro gg.15 dalla notifica del provvedimento dirigenziale di applicazione . Trascorso tale termine senza che la sanzione sia stata versata, il Comune escuterà la garanzia definitiva per la parte corrispondente al credito vantato, gravato da interessi moratori, con l'obbligo del Concessionario di ripristinare il valore iniziale della garanzia .

Il Comune di Milazzo comunque, ai sensi dell'art.1382 cod.civ, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di ulteriori danni.

Art.24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Il Concedente potrà dare luogo a risoluzione del contratto di concessione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile comunicata per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni per le fattispecie di seguito specificate:

1. ingiustificata sospensione o interruzione del servizio protratta per un periodo superiore a giorni 10 ove la sospensione o interruzione non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente ;
2. rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Milazzo;
3. impiego di personale addetto al controllo privo dei requisiti prescritti per legge;
4. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
5. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente ufficio Comunale ;
6. mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministrazione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
7. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, escussa in tutto o in parte, oltre il termine di giorni trenta dalla richiesta;
8. violazione da parte del personale dipendente degli obblighi di comportamento di cui all'art.22 qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
9. mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
10. mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
11. perdita da parte della Concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
12. allorché sia intervenuto nei confronti del legale rappresentante della concessionaria un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
13. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
14. Il Concessionario sia incorso in violazioni dei documenti contrattuali tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza della fornitura o dell'erogazione dei servizi e non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolata a decorrere dal ricevimento della intimazione scritta;

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile, il Comune di Milazzo avrà diritto di incamerarsi la cauzione definitiva, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii in caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune di

Milazzo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

Si precisa che il mancato versamento dei canoni di concessione per l'importo complessivo pari al 70% della cauzione definitiva, determinerà la risoluzione ipso iure del contratto stipulato.

Art.25

RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione di Concessione ai sensi dell'art.1463 del codice civile.

In tal caso il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un importo pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario secondo gli importi indicati nella Convenzione alla quale si fa rinvio .

Art.26

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni è domiciliato nella sede e all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo III – 8.13 della Convenzione..

Art.27

GARANZIE e RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché per l'applicazione di eventuali penali, salvo il risarcimento del maggior danno, il Concessionario deve costituire, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, una garanzia denominata " garanzia definitiva" o sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'art.93, commi 2 e 3 del codice di importo non inferiore al 10% dell'importo presunto.. Si rinvia, per quanto applicabile al disposto dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ad esclusione del sistema di incremento della garanzia previsto dal comma 1 del medesimo art.103.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del codice nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione delle attività oggetto dell'affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune in contraddittorio con il Concessionario nel verbale di restituzione al Committente di tutte le aree di parcheggio in perfetto stato di manutenzione.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non diventasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto nel termine previsto dal presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che ag-

giudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.31 del 19.01.2018.

Il Concessionario libera il concedente da ogni onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

Il concessionario dovrà adottare, nella gestione del servizio e nell'esecuzione delle forniture, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Milazzo, e che resterà a carico del concessionario medesimo il completo risarcimento dei danni predetti.

La concessionaria s'impegna, altresì, a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, a cose o a terzi.

I controlli da parte del Comune di Milazzo non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale.

Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamenti alle proprie autovetture in sosta sarà gestita dalla ditta concessionaria, sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

Il concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose eventualmente prodotti nell'esecuzione della fornitura e del servizio di gestione.

A titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta, il concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Milazzo), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro.

A tal fine il Concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di durata del contratto, anche di una polizza delle coperture assicurative (CAR) previste dalla normativa vigente che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione delle forniture per una somma assicurata di € 1.231.316,75 così suddivisa :

- partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei : euro 1.131.316,75 lavorazioni(*la partita riguarda il rimborso delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate ;*),
- partita 2 opere ed impianti preesistenti : euro 100.000,00 (*la partita riguarda il rimborso degli eventuali danni materiali e diretti verificatesi in dipendenza della esecuzione dei lavori*)
- partita 3 – costi di demolizione e sgombero pari ad euro 10.000,00 (*la partita garantisce i rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate*

La suddetta polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) con un massimale pari a € 5.000.000,00

La/e suddetta/e polizza/e dovranno essere consegnate, in copia, al Comune di Milazzo prima della sottoscrizione del contratto o comunque prima della consegna delle aree se effettuata nelle more

della stipulazione. Resta inteso che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla/e Compagnia/e di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc..

L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall'esecuzione del servizio de quo.

Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico del Concessionario

In particolare, l'Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della ditta concessionaria, agli utenti del servizio e in generale a terzi.

La stipula della polizza assicurativa, comunque, non libera la concessionaria dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia.

La Concessionaria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale per l'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa. In caso di mancato reintegro, previa costituzione in mora, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 28

SISTEMI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI, ESECUZIONE DELLE FORNITURE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI

28.1 I servizi, le forniture, i lavori, oggetto di Concessione potranno essere realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili.

Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo in ogni caso che i soggetti che eseguiranno lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per le categorie e gli importi dei lavori da eseguire ai sensi della vigente normativa, mentre i soggetti che eseguiranno i servizi principali dovranno essere qualificati ai sensi del Codice per la tipologia e gli importi da eseguire.

28.2 **AVVALIMENTO**

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice. L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Per quanto riguarda i titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti il concorrente, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Milazzo in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- 28.3 Il SUBAPPALTO è disciplinato dall' articolo 174 del codice.
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del codice, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, indicano una terna di nominativi di subappaltatori .
Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.
Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il Concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

28.4 **CESSIONE E SUB CESSIONE**

E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria la CESSIONE DEL CONTRATTO, pena l'immediata risoluzione dello stesso, incameramento della cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del maggiore danno. È vietata la sub-concessione totale o parziale del servizio: il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, a pena di nullità , fatto salvo quanto previsto dall'art. 175 del Dlgs.n.50/2016.

Art. 29 OBBLIGHI GENERALI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La ditta concessionaria ha l'obbligo di rispettare la normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali (*D.Lgs 101 del 10.08.2018*)

Dovrà altresì rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il proprio personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa.

In particolare varranno le seguenti condizioni:

- ✓ La Ditta Concessionaria viene designata Responsabile del trattamento dati di cui al presente incarico;
- ✓ in quanto tale darà esecuzione agli obblighi derivanti dal D.Lgs.101 del 10.08.2018;
- ✓ procederà alla verifica ed all'aggiornamento degli incaricati al trattamento dei dati personali.

La Concessionaria s'impegna espressamente a:

- a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti richiamati nelle premesse;
- b. dotarsi, a proprie spese, delle credenziali per accedere ad un sistema informatico per la rilevazione attraverso la targa del veicolo in sosta dei dati anagrafici di colui che abbia utilizzato l'area di sosta a pagamento senza corrispondere la tariffa.
- c. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, nonché a rispettare quanto disposto dalla Carta della Qualità del Servizio;
- d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto e nella Carta Qualità;
- e. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f. relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni, osservare tutte le indicazioni operative, d'indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Corpo di Polizia Locale;
- g. relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia, come disciplinate dal piano di manutenzione alla presente allegato e alle eventuali disposizioni operative impartite dal DEC;
- h. comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili;
- i. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- j. rispettare anche nell'espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie;
- k. versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione.
- l. la concessionaria si obbliga a consentire all'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri funzionari, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della Carta Qualità, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- m. Si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale.
- n. Si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.
- o. Si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- p. Si obbliga a depositare presso il Comando di Polizia Locale i tablet e i palmari e quanto utilizzato per la rilevazione delle violazioni al C.d.S., a fine giornata lavorativa.
- q. La Concessionaria, a mezzo del proprio Responsabile verso l'Amministrazione Comunale, dovrà:
- curare il coordinamento di tutte le operazioni verificandone i tempi e le modalità nel rispetto del presente contratto;
 - procedere all'aggiornamento e verifica degli incarichi per il trattamento dei dati personali, comunicando altresì le singole determinazioni all'Amministrazione Comunale.

Art. 30

STIPULA CONTRATTO

La Convenzione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e con modalità elettronica, con spese di rogito e fiscali interamente a carico del Concessionario. Il contratto sarà sottoposto all'osservanza da parte del Concessionario delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e delle clausole T & T contenute nel documento del 21.12.2016 approvato da ITACA.

Art. 31

ARBITRATO

Nel caso di controversie è escluso il ricorso ad arbitrati.

Art. 32

PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018, il Concessionario del servizio è designato Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso. Corresponsabili sono ritenuti i dipendenti per il trattamento dati nel corso dell'espletamento del servizio su strada.

Art. 33

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici vigente e quello dell'Ente concedente, pubblicato sul sito del Comune, sotto la sezione Amministrazione trasparente.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che impone il divieto, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 34

DISPOSIZIONI FINALI

Il concessionario è tenuto ad osservare scrupolosamente il presente capitolato d'oneri, tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al servizio, il protocollo di legalità vigente nel Comune di Milazzo, le Ordinanze comunali attinenti alla sosta a pagamento, le disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, le norme previdenziali, antinfortunistiche, fiscali e per la sicurezza, le norme introdotte dal D.lgs. n.50/2016 e sss.mm.ii. -Nuovo Codice dei contratti pubblici- per quanto applicabili.

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione insorta tra le parti – ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

Art. 35

DOCUMENTI ALLEGATI AL CAPITOLATO

Precisando che si intendono richiamati e trascritti, anche se materialmente non allegati, tutti gli elaborati e i provvedimenti deliberativi e dirigenziale citati infra, al presente Capitolato si allega:

- Relazione Tecnico –Illustrativa “ Piano Stralcio – Interventi previsti “
- Elaborato “ Allegato 2 “ Piano di manutenzione – Interventi previsti dal piano della sosta a pagamento “;
- Elaborato “ Allegato 3 “ Indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza “
- Elaborato “ Penali e principali sanzioni “.